

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2639

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE**

Modifica al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, della legge 30 ottobre 2014, n. 161

*Presentata il 7 agosto 2020*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge intende portare a risoluzione la problematica relativa alla presentazione in ritardo delle istanze (alla propria regione) di inserimento nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) da parte degli stessi tecnici di cui al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, recante « Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* della legge 30 ottobre 2014, n. 161 », che erano già iscritti negli elenchi regionali.

Nel dettaglio, la problematica riguarda, appunto, i tecnici competenti in acustica (TCA) già iscritti agli elenchi regionali, di-

versi dei quali hanno presentato istanza di inserimento nell'ENTECA (il nuovo elenco nazionale che ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2017 sostituisce gli elenchi regionali) successivamente alla data di scadenza del 18 ottobre 2019, individuata quale ultimo termine utile.

Ciò ha comportato l'adozione di provvedimenti di diniego per le istanze pervenute oltre il suddetto termine (anche in forza di un parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che in precedenza aveva individuato il termine come ordinatorio), con la conseguente decadenza dalla qualifica di TCA di professionisti che in precedenza la possedevano.

La situazione sta determinando significative problematiche, per diversi ordini di motivi. In primo luogo perché lo svolgimento delle funzioni di TCA rappresenta per molti professionisti un'importante, se non addirittura la principale, fonte di reddito.

Va rilevato, poi, che fra le motivazioni addotte dagli interessati per giustificare il ritardo nella presentazione della domanda ci sono, talvolta, gravi problemi di salute.

Occorre tenere presente, inoltre, che il termine originario di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2017 è già stato posticipato di diciotto mesi, fino al 18 ottobre 2019, dall'articolo 1, comma 1143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », che dispone: « Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 mesi" ».

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che alcune regioni (non le Marche) continuano a iscrivere all'ENTECA i tecnici che hanno presentato istanza oltre il termine, senza tenere in considerazione la scadenza citata.

Si sta generando, pertanto, anche un evidente problema di disparità di trattamento tra i professionisti delle diverse regioni, senza considerare che per molti di essi, che svolgono la propria attività nelle regioni che hanno rispettato il termine del 18 ottobre 2019 (come le Marche), è venuto meno un importante settore lavorativo a cui si dedicavano da anni e anni in virtù di tutte le necessarie competenze.

Allo scopo di risolvere tale problematica e di uniformare il trattamento dei TCA nell'intero territorio nazionale, la presente proposta di legge intende apportare una modifica esplicita al decreto legislativo n. 42 del 2017 abolendo il termine di presentazione della domanda indicato al comma 5 dell'articolo 21. Tale abolizione è stabilita dall'articolo 1. L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria, perché dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (« Legge di contabilità e finanza pubblica »). La presente proposta di legge non comporta oneri per la finanza pubblica perché si limita ad abolire il termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'ENTECA da parte di chi ha già ottenuto il riconoscimento della qualifica di TCA da parte della regione.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42)*

1. Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « , entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono soppresse.

Art. 2.

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

